



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il Decreto n. 41/21 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA l'istanza acquisita al prot.n. 25086 del 13.10.22, con la quale la soc. La Nuova Meccanica Navale srl, ha chiesto di effettuare lavori di riparazioni a bordo della M/N Aurelia, presso l'ormeggio 70 del porto di Napoli;

VISTO il verbale di riunione del 17 novembre 2021, con cui furono stabilite, per analoga richiesta, le prescrizioni per l'utilizzo dell'area retrostante il p.o. 70;

RITENUTO necessario, allo scopo di consentire l'esecuzione dei lavori richiesti, disciplinare l'accesso alle aree di cantiere allo scopo di non creare interferenze e/o intralcio alle eventuali attività ivi normalmente svolte;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE
Dr. Ugo VESTRI

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE
Arch. Giuseppe GRIMALDI

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

ORDINA

Art. 1

Prima di iniziare i lavori di riparazione navale alla unità in argomento la società La Nuova Meccanica Navale dovrà:

1. Redigere un documento di valutazione rischi da interferenza con la ditta Caccavale che dispone di un'area di cantiere sulla banchina;
2. Redigere un piano di viabilità dal cancello di ingresso alla nuova darsena fino al ciglio banchina;
3. Produrre il previsto piano di sicurezza lavori;
4. Delimitare le aree di cantiere in banchina;
5. Produrre una specifica procedura di controllo all'accesso posto all'ingresso della nuova darsena avendo cura di indicare il nome del responsabile della sicurezza (che potrebbe eventualmente coincidere con il proprio PFSO);
6. L'attività dovrà essere svolta in osservanza a quanto disposto dall'art. 8 dell'Ordinanza C.P. n. 81/1998 e s.m.i.;
7. Le società/ditte che verranno impiegate nelle attività di riparazione della M/n Aurelia dovranno essere iscritte nel Registro



ex art. 68 cod.nav. e richiedere l'autorizzazione all'accesso in darsena;

8. Tenuto conto dell'interfaccia nave/porto, l'unità navale oggetto di riparazione sarà soggetta al pagamento dei diritti di accosto dovuti ai sensi del decreto dell'AdSP MTC n. 81/2001.

Art. 2

La Società richiedente dovrà:

- a) Comunicare a questa AdSP MTC ed alla locale Capitaneria di Porto l'inizio e la fine dei lavori richiesti;
- b) adottare, durante l'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni demaniali pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortunio o di danno, sarà posta a carico della Società richiedente, restandone questa AdSP MTC fin d'ora manlevata;
- c) consentire il transito agli organi di polizia Giudiziaria ed agli addetti alle manutenzioni degli impianti esistenti;
- d) Assumersi ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone cose o al demanio marittimo, derivanti dalla esecuzione dei lavori in oggetto;

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore dalla data della sua emissione.

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose derivanti dalla circolazione in ambito portuale, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e delle norme del Codice della Strada, se applicabili.

21.10.2022

IL PRESIDENTE

Avv. Andrea ANNUNZIATA